



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**



COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 1 dell'1 Luglio 2011

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. PUGLIA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011 - 2012

Terminato un anno che ci ha regalato grosse soddisfazioni sotto il profilo prettamente sportivo, mi accingo a tagliare virtualmente il nastro inaugurale della stagione sportiva 2011-2012 carico di fiducia, speranza e propositività. Sono questi i valori che intendo trasmettere, anche a nome del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., alle nostre Società, ai Signori Dirigenti, ai Tecnici, agli Atleti, ai nostri validi Arbitri, senza dimenticare gli Organi d'Informazione, che saluto sentitamente.

Approfitto dell'occasione per porgere un doveroso ringraziamento alle Società Gioventù Martina e Audace Cerignola, che con grande lealtà sportiva hanno reso avvincente la lotta alla promozione in Serie D, culminata nello spareggio che ha visto trionfare il club di Martina Franca.

Oltre a congratularmi con le Società che hanno vinto i rispettivi gironi guadagnando sul campo la possibilità di disputare i campionati di Eccellenza, Promozione, I e II Categoria, non posso esimermi dall'inviare loro un messaggio di grande valore etico in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva. Mi riferisco in particolar modo alla necessità di assumere un comportamento leale e rispettoso delle regole sulla scia di quanto accaduto nel corso della stagione precedente, fatta eccezione per casi sporadici, con l'auspicio che l'intero movimento dilettantistico possa sempre beneficiarne e perfezionarsi.

È stato inoltrato a tutte le Società affiliate un referendum per definire la situazione relativa al limite di partecipazione dei giovani calciatori nell'ambito dei nostri campionati regionali. Il riepilogo degli obblighi pubblicato sul C.U. n. 76 del 24 Giugno 2011 è frutto della decisione manifestata dalla maggioranza delle Società aventi diritto al voto. Mi preme, inoltre, sottolineare l'atteggiamento col quale si pone il Comitato Regionale Puglia della L.N.D. nei confronti dell'attività giovanile. Reputo importante che le nostre Società siano più sensibili nell'utilizzare i giovani con maggiore costanza, al fine di razionalizzare i costi e ridurre le esposizioni economiche dei Presidenti e dei Dirigenti tutti.

Voglio concludere confidando nel sostegno e nell'impegno di coloro i quali rappresentano la struttura portante della nostra organizzazione, riferendomi in particolare ai Dirigenti di Società e agli addetti ai lavori, affinché in un futuro non troppo lontano sia possibile creare un ambiente più socievole, amichevole e soprattutto leale dove collocare il nostro amato sport. Una palestra di vita per allenare i nostri atleti, i vostri figli. Perché mi auguro che il calcio, un giorno, possa servire proprio a questo. A vivere meglio.

Un sincero "in bocca al lupo" a tutti voi.

VITO TISCI
Presidente del Comitato Regionale Puglia LND

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELL'1 LUGLIO 2011)

D) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2011-2012, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

***** OMISSIS*****

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

A/16 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 14 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2010/2011;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2010/2011;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2010/2011.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D. e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1990 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 10.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonché nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 60 % (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma (60% sessanta per cento di calciatori italiani, nati e residenti in Italia che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia), nelle stesse gare possono essere impiegati due calciatori italiani, nati in Italia successivamente al 31 Dicembre 1987, residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e che siano regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2011-2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a €10.000, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A", comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data dell'8 febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento successiva all'8 febbraio 2012 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 4 (quattro) giocatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

g) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – Gare ad eliminazione diretta

Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre che partecipano alle Gare ad eliminazione diretta – play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia – saranno definite dalla Divisione e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In ogni caso, partecipano ai play-off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia le Società classificatesi ai primi otto posti del Campionato Nazionale di Serie A.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2010/2011;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2010/2011;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2010/2011.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D. e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1990 in poi, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata la somma di € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma (60% sessanta per cento di calciatori italiani, nati e residenti in Italia che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia), nelle stesse gare possono essere impiegati due calciatori italiani, nati in Italia successivamente al 31 Dicembre 1987, residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e che siano regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2011-2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A2 è fatto, inoltre, obbligo di istituire una Scuola di Calcio a 5 e/o Centro di Base di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo di cui sopra, alle Società inadempienti verrà addebitata una somma non inferiore a €8.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "A/2" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "A/2", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno

calciatori tesserati successivamente alla data dell'8 febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento successiva all'8 febbraio 2012 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1989, di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1989 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art.40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).

Nelle stesse gare è fatto, inoltre, obbligo di impiegare almeno 2 calciatori italiani, di cui almeno uno nato successivamente al 31 dicembre 1985, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie "B"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2010/2011;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2010/2011;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2010/2011;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D. e del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1990 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto nei successivi commi.

Alle Società che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma non inferiore a € 8.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione.

Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonché nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 60% (sessanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma (60% sessanta per cento di calciatori italiani, nati e residenti in Italia che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia), nelle stesse gare possono essere impiegati due calciatori italiani, nati in Italia successivamente al 31 Dicembre 1987, residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e che siano regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2011-2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque e/o Centro di Base di Calcio a 5), con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

f) Limiti di partecipazione dei calciatori

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie "B", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data dell'8 febbraio 2012 e/o con decorrenza del

tesseramento successiva all'8 febbraio 2012 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1989, di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.

Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31 dicembre 1989 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).

Nelle stesse gare è fatto, inoltre, obbligo di impiegare almeno 4 calciatori italiani, di cui almeno due nati successivamente al 31 dicembre 1985, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

4) Campionato Nazionale Femminile Serie A

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2011/2012 è articolato in due gironi di 12 squadre ciascuno e prevede Play Off e Play Out.

Hanno diritto richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A le Società che hanno acquisito tale diritto secondo il Comunicato ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie "A" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie "A" della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale;
- non presentino una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2012, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2011-2012 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

d) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, Comma 3, delle N.O.I.F.

Alle Società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento successiva all'8 Febbraio 2012 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate in Italia e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 febbraio 2012, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso del numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara stessa.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

e) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

A/17 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

1) Campionati di Calcio a Cinque Maschile

a) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Maschile sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E. data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D. I Comitati Regionali dovranno comunicare, entro e non oltre il 7 Maggio 2012 alla Divisione Calcio a Cinque, il nominativo della Società seconda classificata nel Campionato di Serie C o di Serie C1.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2011/2012 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:

- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;
- la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C/1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2011/2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2011/2012 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2011/2012, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C/1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a €2.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

f) Modalità

I Comitati Regionali possono disporre l'obbligatorietà di disputare il Campionato Regionale di Serie C1 in campo coperto, fissando anche le misure minime del terreno di gioco.

2) Campionati di Calcio a Cinque Femminile

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile sulla base delle categorie Serie "C", anche articolata in Serie C1 e Serie C2, e Serie "D". E. data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali di accorpate le Società in un'unica categoria (solo Serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 2 Maggio 2012 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale.

b) Promozioni al Campionato Nazionale Femminile Serie A

La determinazione del numero delle squadre che, al termine della Stagione Sportiva 2011-2012, potranno essere promosse al Campionato Nazionale Femminile Serie A 2012-2013, le modalità e le procedure, formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2011/2012, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27, del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 34 della L.N.D. del 22 aprile 2011).

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

d) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2011/2012 possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

e) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2011/2012, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e D di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di Calcio a Cinque Femminile o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C e di Serie D che non rispettano tale obbligo o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari a €1.500,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

3) Attività minore Maschile e Femminile

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque Maschile e Femminile.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori e calciatrici nati/e dal 1° gennaio 1993 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno ed il 14° anno di età.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori/calciatrici indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Nelle gare della fase nazionale del Campionato Juniores, possono partecipare tutte/i le/i calciatrici/calciatori regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2011/2012, alla data del 31 Marzo 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1° Aprile 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età e/o 14° anno di età per le calciatrici.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici/calciatori italiane/i, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserate/i per la stagione sportiva 2011/2012 alla data del 31 marzo 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 1° Aprile 2012, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 30 Aprile 2012 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato regionale Juniores maschile e femminile.

Ai Comitati Regionali è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

*****OMISSIS*****

A/20 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2011/2012, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B, Femminile di Serie A e "Under 21" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque, di successiva pubblicazione.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque riservata alle Società partecipanti ai Campionati regionali, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 5 Gennaio 2012 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Qualora i Comitati Regionali organizzino la Coppa Italia a livello regionale unitariamente tra Società partecipanti ai Campionati di C1 e C2, acquisisce il titolo a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio a 5 la Società di Serie C1 con il migliore piazzamento.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva 2012/2013.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B, tale diritto non verrà assegnato ad alcuna Società.

Il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie B non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di C1, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B 2011/2012 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale la Coppa Italia di Calcio a Cinque femminile, comunicando alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre il giorno 9 Gennaio 2012 il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale della Coppa Italia.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia di Serie A-A2-B-Serie A Femminile-Under 21 e quella riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile e la Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

Limite di partecipazione delle calciatrici della fase finale della Coppa Italia Femminile

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Nelle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Femminile possono partecipare senza alcuna limitazione in relazione all'età massima tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Nelle stesse gare, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2011/2012 alla data dell'8 Febbraio 2012 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 9 Febbraio 2012, almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti all'inizio della gara e inseriti nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

B) ATTIVITA. DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2011/2012, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati e alle Divisioni di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

*****OMISSIS*****

D) ATTIVITA' DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE

Si fa riserva di rendere noto il calendario della squadra Nazionale di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2011/2012.

E) ATTIVITA. DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la Stagione Sportiva 2011/2012, la 51. a edizione del "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo criteri e modalità – sia di carattere tecnico-organizzativo che di carattere amministrativo – che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale. Tenuto conto della cadenza biennale della U.E.F.A. Regions. Cup., la Rappresentante dell'Italia alla suddetta manifestazione europea verrà individuata all'esito della gara unica di spareggio tra le vincenti

delle edizioni 51.a e 52.a del Torneo delle Regioni. In base a quanto stabilito sul Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. il 1° Luglio 2010, la gara di spareggio per determinare la Rappresentante italiana all'edizione della Regions. Cup relativa al biennio 2011-2013 sarà disputata in gara unica – campo neutro – fra le Rappresentative del Comitato Regionale Abruzzo e del Comitato Regionale Veneto, rispettivamente vincenti delle edizioni 49.a e 50.a del Torneo delle Regioni.

*****OMISSIS*****

II) NORME IN MATERIA DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI

Si specificano gli importi relativi ai diritti di iscrizione, ai diritti di associazione alla L.N.D. e ai diritti di affiliazione alla F.I.G.C., che le Società debbono versare per l'iscrizione ai Campionati di competenza della Stagione Sportiva 2011/2012:

a) Diritti di iscrizione

Comitato Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D €10.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores" € 2.000,00

Comitati Regionali

- Campionato di Eccellenza	da 2.000	fino a 3.000 €
- Campionato di Promozione	da 1.400	fino a 2.400 €
- Campionato di 1ª Categoria	da 1.000	fino a 1.800 €
- Campionato di 2ª Categoria	da 700	fino a 1.200 €
- Campionato di 3ª Categoria	da 520	fino a 800 €
- Campionato di "3ª Categoria-Under 21"	da 520	fino a 800 €
- Campionato di "3ª Categoria-Under 18"	da 520	fino a 700 €
- Campionato Regionale "Juniores"	da 700	fino a 900 €
- Campionato Provinciale "Juniores"	da 520	fino a 700 €
- Attività Amatori	da 350	fino a 400 €
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	da 600	fino a 900 €
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	da 350	fino a 600 €
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1"	da 600	fino a 1.000 €
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	da 450	fino a 600 €
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	da 350	fino a 500 €
- Campionato "Juniores" Calcio a Cinque	da 250	fino a 300 €
- Campionato Regionale "Under 18" Calcio a Cinque	da 250	fino a 300 €
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	da 450	fino a 600 €
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	da 450	fino a 600 €
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	da 350	fino a 500 €
- Campionato Carnico	da 450	fino a 600 €

Divisione Calcio Femminile

Gli importi relativi all'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio Femminile formeranno oggetto di separato Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	€ 11.000,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	€ 6.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	€ 4.500,00
- Campionato Nazionale Serie A Calcio a Cinque Femminile	€ 2.000,00
- Campionato Nazionale "Under 21"	€ 1.200,00
b) Diritti di associazione alla L.N.D.	€ 250,00
c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)	€ 55,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione sportiva 2011/2012:

d) Assicurazione tesserati

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dai Comitati e dalle Divisioni secondo criteri di discrezionalità.

d) Acconto Spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati Regionali della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

e) Acconto Spese e organizzazione – Attività nazionale

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importo determinato dal Comitato Interregionale e dalle Divisioni della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

f) Fidejussione bancaria

Le Società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di depositare una fidejussione bancaria, a prima richiesta, di importo e scadenza stabiliti dal Comitato Interregionale e dalle Divisioni della L.N.D., secondo criteri di rispettiva discrezionalità.

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

Campionato Nazionale Serie D

1ª rinuncia	€ 1.000,00
2ª rinuncia	€ 2.000,00
3ª rinuncia	€ 4.000,00

- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"

1ª rinuncia	€ 1.000,00
2ª rinuncia	€ 2.000,00
3ª rinuncia	€ 3.000,00

- Campionato Nazionale Serie A Calcio a Cinque Femminile

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 2.000,00
3 ^a rinuncia	€ 3.000,00

- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A2"

1 ^a rinuncia	€ 1.500,00
2 ^a rinuncia	€ 3.000,00
3 ^a rinuncia	€ 6.000,00

- Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A"

1 ^a rinuncia	€ 3.000,00
2 ^a rinuncia	€ 5.000,00
3 ^a rinuncia	€ 10.000,00

- Gare ad Eliminazione diretta Calcio a 5 Serie "A" "A2" "B" "A Femminile"

SERIE A	€ 10.000,00
SERIE A2	€ 6.000,00
SERIE B	€ 3.000,00
FEMM. A	€ 3.000,00

- Campionato di Eccellenza

- Campionato di Promozione

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1.000,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 800,00

- Campionato Regionale "Juniores" Calcio a Cinque – fase nazionale

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 800,00

- Campionato Nazionale "Juniores"

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 1.500,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

- Campionato di 1^a Categoria

1 ^a rinuncia	€ 250,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00

- Campionati di 2^a e 3^a Categoria

- Campionato di "3^a Categoria - Under 21"

- Campionato di "3^a Categoria - Under 18"

- Campionato Regionale e Provinciale "Juniores"

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 250,00
3 ^a rinuncia	€ 500,00

- Attività Amatori

1 ^a rinuncia	€	50,00
2 ^a rinuncia	€	100,00
3 ^a rinuncia	€	150,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

Le ammende per rinuncia relative all'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio Femminile formeranno oggetto di separato Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

4) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 9, delle N.O.I.F., nonché dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 173/A del 20 Maggio 2011.

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Le concomitanze riguardanti l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio Femminile formeranno oggetto di separato Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Under 21;
- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Juniores Calcio a 5.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati ed alle Divisioni, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati e le Divisioni dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

9) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell'attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Serie C2 di Calcio a Cinque maschile, provinciali di Calcio a Cinque maschile e regionali e provinciali di Calcio Femminile, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (FACOLTATIVO).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- b) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- c) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- d) all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza

dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di "ripescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere „ripescata. – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2011/2012, si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto A/1, lett. a), del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out e della graduatoria stilata dalla L.N.D tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2010/2011. Per il ripescaggio al Campionato di Serie D 2011/2012, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2010-2011, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D 2010-2011, seguendo la graduatoria predisposta dal Comitato Interregionale. Tale alternanza verrà

automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2011/2012, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Comitato Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2011/2012 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2011/2012.

Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2011/2012 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Serie C 2011/2012.

12) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2ª Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3ª Categoria, di "3ª Categoria - Under 21" e di "3ª Categoria - Under 18" sono assegnate dai Comitati Regionali alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

13) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

14) ALLENATORI

Le disposizioni riguardanti la regolamentazione dei rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori formeranno oggetto di separato Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. Valgono le disposizioni di cui all'art. 26, del Regolamento della L.N.D.

16) ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio Comunicato Ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati. Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

17) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. Fatta salva l'applicazione minima della presente norma, i Comitati e le Divisioni potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata fino ad un massimo delle ultime quattro giornate.

18) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

19) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

20) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

21) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

22) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..

*****OMISSIS*****

24) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

25) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

26) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

27) FUSIONI DI SOCIETÀ., SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

28) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2011/2012 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

29) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

30) COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO

In relazione all'attività tecnico - sportiva e gestionale di competenza i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano svolgono a tutti gli effetti le funzioni attribuite ai Comitati Regionali, secondo le previsioni contenute nel Regolamento della L.N.D..

31) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2011/2012, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

32) SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva 2011/2012, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

33) BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell'art. 33 bis, del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l'attività riferita all'anno solare 2012, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una Rappresentativa Nazionale.

34) TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia l'1/7/2011.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)